

ATTUALITÀ

GIOVANNI COMAZZETTO – MARCO CIURO

Giustizia riparativa, diritti costituzionali e welfare di comunità: verso un nuovo paradigma ispirato dal diritto minorile?*

Il saggio indaga il “paradigma riparativo” che ha conosciuto diversi tentativi di attuazione nel nostro ordinamento, di recente implementato dal d.lgs. n. 150 del 2022 che per la prima volta offre una disciplina organica dei percorsi di restorative justice. L’indagine muove da una critica all’approccio più diffuso a questo tema, orientato a stabilire, per così dire “in negativo”, in quale misura i percorsi di giustizia riparativa siano compatibili con i principi costituzionali in materia penale; e propone una lettura differente, incardinata sulla definizione della “trama costituzionale” della mediazione e sulla centralità del principio di sussidiarietà. Una volta delineata la cornice costituzionale della giustizia riparativa, il contributo si sofferma quindi sul diritto minorile, in quanto unico ambito nel quale finora si sono sperimentati (con discreto successo) percorsi di restorative justice, anche alla luce dei principi internazionali e sovranazionali in materia.

Restorative justice, constitutional rights and community welfare: toward a new paradigm suggested by juvenile law?

This essay explores the “restorative paradigm”, which has undergone several implementation attempts within the Italian legal system and has been more recently formalized by Legislative Decree n. 150 of 2022, which for the first time provides a comprehensive framework for restorative justice programmes. The analysis begins by critically engaging with the predominant approach to this subject, which tends to assess – so to speak, “negatively” – the extent to which restorative justice mechanisms are compatible with constitutional principles governing criminal law. Instead, the essay proposes an alternative theoretical approach, centered on identifying the constitutional framework of mediation and emphasizing the foundational role of the principle of subsidiarity. Once the constitutional framework of restorative justice is outlined, the contribution focuses on juvenile justice, the only area in which restorative justice practices have thus far been tested with a degree of success, also in light of relevant international and supranational legal standards.

SOMMARIO: 1. Premessa. Una nuova immagine della giustizia? - 2. Lo statuto costituzionale della giustizia riparativa, tra criticità e prospettive di rinnovamento categoriale. - 3. Una connessione trascurata: la giustizia riparativa alla luce del principio di sussidiarietà. - 4. L’innesto della giustizia riparativa nel processo minorile, tra diritto sovranazionale e diritto interno. - 5. Partecipare per (ri)costruire: dialoghi riparativi tra diritto minorile e principi costituzionali. Riflessioni conclusive.

1. *Premessa. Una nuova immagine della giustizia?* Sono noti, da tempo, i profili che connotano la crisi del diritto penale e dell’istituto carcerario. La giustizia riparativa (o *restorative justice*) è divenuta in tempi (relativamente) recenti un tema di particolare attualità¹, in quanto ritenuta una possibile via d’uscita

* Sebbene il contributo sia frutto di una riflessione condivisa dei due Autori, i §§ 1, 2 e 3 sono da attribuire a Giovanni Comazzetto; i §§ 4 e 5 a Marco Ciuro.

rispetto a tale crisi. Per avere una disciplina organica della giustizia riparativa in Italia si è tuttavia dovuto attendere il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 («Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»). Tale normativa si colloca sulla scia di diversi atti (anche, se non soprattutto, di *soft law*) di provenienza internazionale e sovranazionale, che hanno variamente definito e disciplinato la *restorative justice* caldeggiandone la diffusione negli ordinamenti interni. Tra i più noti, vale la pena richiamare i «*Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*» elaborati dalle Nazioni unite, che intendono per giustizia riparativa «qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore». In senso analogo appaiono orientate la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ai sensi della quale afferisce alla giustizia riparativa «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale»; e la Raccomandazione Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla giustizia riparativa, che evidenzia la necessità di «promuovere una maggiore partecipazione degli *stakeholders*, inclusi vittima e autore dell'illecito, altre parti coinvolte e la più ampia comunità, nell'affrontare e riparare il pregiudizio causato dal reato» e riconosce la *restorative justice* quale «metodo attraverso il quale i bisogni e gli

¹ La bibliografia sul tema inizia ad essere considerevole anche in Italia: si possono citare, *ex multis*, lavori recenti quali BORTOLATO-VIGNA, *Oltre la vendetta. La giustizia riparativa in Italia*, Bari-Roma, 2025; PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale*, Torino, 2025; FRANZOSO, *La sfida della giustizia riparativa. Normativa, questioni aperte e prospettive*, Milano, 2025; BOUCHARD-FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, Milano, 2024; BONINI (a cura di), *La giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022 - d.lgs. n. 31/2024)*, Torino, 2024; CARACENI (a cura di), *Esperienze di giustizia riparativa. La mediazione penale minorile. Best practices e prospettive*, Napoli, 2024; COLALACOVO-MILETTI (a cura di), *La giustizia riparativa. Radici, problemi, prospettive. Atti del Convegno (Foggia, 21 novembre 2023)*, Bari, 2024; LATTARI, *La giustizia riparativa. La disciplina organica del decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia). Norme e contenuti esperienziali*, Milano, 2023; DI TOMMASO, *La giustizia riparativa dagli albori alla riforma Cartabia*, Milano, 2023; ROMUALDI, *Giustizia riparativa e comunità. Riflessioni a margine della riforma Cartabia*, Napoli, 2023.

interessi di queste parti possono essere identificati e soddisfatti in maniera equilibrata, equa e concertata». La definizione offerta dalla recente riforma del processo penale, in ispecie dall'art. 42 del decreto legislativo succitato, sembra peraltro più precisa e completa rispetto a quella che si legge nella direttiva europea del 2012, nella misura in cui fa riferimento non all'«autore del reato» bensì alla «persona indicata come autore dell'offesa», e include «altri soggetti appartenenti alla comunità» come potenziali partecipanti ai programmi riparativi. Essa sembra inoltre alludere ad un rapporto tra (presunto) autore del reato e vittima collocati su un piano di sostanziale parità, impegnati in un percorso di riflessione condivisa sulle conseguenze dell'illecito e sulle possibili modalità di riparazione, nel quadro di un più ampio contesto sociale; diverso è in altri documenti (perlopiù internazionali) l'approccio alla *restorative justice* o alla *probation*, nel senso di concentrare l'attenzione piuttosto sull'assunzione di responsabilità da parte del presunto autore dell'offesa, sulla percezione di colpevolezza e sulle istanze risarcitorie della vittima. Tale seconda concezione della giustizia riparativa appare però risentire di un approccio “carcerocentrico”², nella misura in cui non dà adeguatamente peso al confronto dei “vissuti” delle persone variamente coinvolte nel reato e all'esigenza di ricostruzione del legame sociale interrotto o spezzato.

È frequente, in dottrina, l'osservazione per cui diversi istituti già esistenti nel nostro sistema penale rientrerebbero nel paradigma riparativo, o avrebbero con esso quantomeno delle affinità. Si pensi, sotto questo profilo, all'art. 168-bis c.p. («Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato»), che palesa in verità un'estrema prudenza rispetto alla rinuncia alla potestà punitiva, condizionando l'applicazione dell'istituto a diversi limiti (cornice edittale, concedibilità *una tantum*, prestazioni di lavoro di pubblica utilità, limiti alla libertà di movimento e alle possibili frequentazioni, ecc.); o all'art. 162-ter c.p. («Estinzione del reato per condotte riparatorie»), per il quale il reato procedibile a querela è dichiarato estinto se l'imputato «ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato». Nessuno dei due istituti sembra in verità corrispondere alle definizioni succitate: ciò è particolarmente evidente nel

² Cfr. MOSCONI, *La giustizia riparativa tra funzionalità del diritto penale e alternative di paradigmi*, in *Rivista Antigone. Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, 2021, 2, 128.

secondo caso, dove – al netto della più ampia questione dell’idoneità di una riparazione meramente pecuniaria a «sanare il *vulnus* esistenziale provocato nella vittima del reato»³ – il risarcimento del danno può determinare l’effetto estintivo del reato anche in presenza della “non accettazione” della persona offesa⁴.

Pur nella consapevolezza di tutti i limiti inerenti a una tale semplificazione, potremmo concepire l’innesto della giustizia riparativa nel sistema penale italiano in tre modi differenti: *alternatività* rispetto al modello retributivo (nel senso di una fuoriuscita dal sistema penale, radicale nell’approccio abolizionista); *complementarietà* rispetto all’impianto complessivo della “macchina” penale (in altri termini, la coesistenza tra giustizia afflittiva e percorsi di *restorative justice*); *accessorietà* al sistema delle pene detentive (la riparazione come modalità di esecuzione della pena). Per quanto concerne la disciplina organica in materia di giustizia riparativa introdotta nel 2022, esclusa l’inerenza della stessa al primo dei tre modi citati, se ne può discutere la coerenza con il secondo ed il terzo. Considerato che l’art. 44 del decreto legislativo consente l’attivazione dei programmi di giustizia riparativa «in ogni stato e grado del procedimento penale», e pure nella fase esecutiva della pena o dopo l’esecuzione della stessa, molto dipenderà dai concreti processi di attuazione della riforma. Quel che è certo, è che la valorizzazione dei percorsi di *restorative justice* come mera modalità di esecuzione della sanzione punitiva rischia di distorcerne il senso: si pensi all’art. 47, co. 7 della legge sull’ordinamento penitenziario, che prevede che il soggetto affidato ai servizi sociali «si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato». In tale ipotesi, ci troviamo in presenza di una situazione penalmente già risolta, nella quale la riparazione del reato non si svolge effettivamente nei termini del dialogo riparativo bensì nell’ottica della conservazione di un beneficio (pertanto con uno scopo che può ben essere meramente strumentale, visto lo “spettro” della

³ Vedi sul punto VIGANÒ, *Verità e giustizia riparativa*, in www.sistemapenale.it, 20 settembre 2024, 10.

⁴ Osserva PISCONTI, *L’estinzione del reato per condotte riparatorie fra improbabili effetti deflativi e concrete problematiche applicative. Alcuni spunti per una possibile riforma*, in *Arch.pen.*, 2021, 2, 2, che «nonostante il richiamo alla *restorative justice*, la *ratio* dichiarata dell’istituto in esame è principalmente quella di conseguire un risparmio di tempo e di energie processuali, evitando la celebrazione del processo, laddove – nei casi di reati procedibili a querela soggetta a remissione – l’imputato abbia provveduto, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, a risarcire integralmente il danno cagionato. Nelle suddette ipotesi, successivamente alla commissione del delitto, i comportamenti resipiscenti dell’accusato volti a risarcire il danno causato e ad eliminare le conseguenze del reato legittimano il ritirarsi della giurisdizione e la rinuncia dell’ordinamento alla propria funzione conoscitiva e punitiva».

revoca), potendo inoltre apparire – essendo imposta, non spontanea – come una modalità *aggiuntiva* rispetto alla sanzione.

Diverso appare lo “spirito” dei percorsi riparativi propriamente detti: questi consistono in «momenti seri di confronto guidato, alla presenza di esperti indipendenti e imparziali [...]. Nelle pratiche di *restorative justice* si dà spazio per definizione a un dialogo costruttivo che abbraccia le storie di vita con i loro particolari (così importanti per i protagonisti della vicenda) i quali consentono alle parti di iscriverne l’illecito penale entro una cornice ampia che è insieme più *vera* e significativa (rispetto a quella disegnata dal diritto penale e dalla decisione del giudice)»⁵. Anche così concepita, invero, difficilmente la giustizia riparativa può assurgere a modello *omnicomprensivo*⁶, tale da emarginare definitivamente il modello retributivo e quello rieducativo. Ciò essenzialmente per due ragioni, una di carattere teorico, e una di carattere pratico. La prima risiede nel fatto che «sia il modello retributivo sia quello rieducativo convergono nell’essere espressione di concezioni filosofiche generali, addirittura di visioni cosmologiche complessive, secondo le quali la giustizia come relazione fra gli uomini è un riflesso delle relazioni che governano il cosmo – la legge positiva è in una certa misura il riflesso di una legalità che appartiene al funzionamento dell’universo»⁷. Per evitare le aporie che ne derivano, anche in relazione alla stessa nozione di pena, la giustizia riparativa deve allora «rinunciare alla pretesa di costituirsi come *Weltanschauung*, come concezione filosofica generale, rispetto alla quale meccanismi come quello della mediazione penale si costituiscano come mere “applicazioni”»⁸, per istituirsi invece *progressivamente* quale giustizia penale “caso per caso”. In questo senso, obiettivo del dialogo riparativo non è quello di verificare la corrispondenza delle astratte definizioni codicistiche alla fattispecie concreta, oggetto del giudizio penale; bensì quello di ricostruire *concretamente* i termini del conflitto tra il presunto autore del reato e la vittima, sullo sfondo dei loro vissuti, moti-

⁵ MAZZUCATO, *Appunti per una teoria ‘dignitosa’ del diritto penale a partire dalla restorative justice*, in *Dignità e diritto: prospettive interdisciplinari. Quaderni Dipartimento di scienze giuridiche*, 2010, 2, 115.

⁶ Lo sottolinea, tra gli altri, FIANDACA, *Note su punizione, riparazione e scienza penalistica*, in *www.sistemapenale.it*, 9 novembre 2020, 6, avvertendo il rischio che «dell’idea di riparazione si finisca col fare un impiego dilatato e “spiritualizzato” al punto da snaturarla, o annacquarela in misura tale da offuscarne una specifica identità».

⁷ Così CURI, *Senza bilancia. La giustizia riparativa forgia una nuova immagine della giustizia*, in *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, a cura di Mannozi e Lodigiani, Bologna, 2015, 41.

⁸ *Ibid.*

vazioni e storie personali, facendo emergere la frattura generata dall'illecito e verificando la disponibilità delle persone coinvolte ad offrire una soluzione a tale conflitto. La seconda difficoltà, di ordine pratico, risiede invece nel fatto che la partecipazione ai percorsi riparativi non può essere imposta - nonché nel fatto che non tutti i reati sono mediabili o gestibili tramite i programmi di giustizia riparativa⁹.

La giustizia riparativa ha in ogni caso il merito non solo di favorire l'ingresso e l'integrazione di modelli alternativi a quelli punitivi tradizionali, ma anche di aprire a spazi ulteriori di dialogo interdisciplinare. Il confronto con il diritto minorile, e segnatamente con il diritto alla partecipazione delle persone minori d'età ai processi decisionali che li riguardano (il quale trova il suo riferimento nell'art. 12 della Convenzione di New York del 1989), è terreno fecondo di sviluppi: da una parte, promuove un'immagine della giustizia più vicina ai minori coinvolti, a qualsivoglia titolo, all'interno del circuito penale; dall'altra, offre un esempio di partecipazione all'amministrazione della giustizia, già sperimentato negli ultimi decenni, che contribuisce a sviluppare un disegno costituzionale proteso ad inverare i profili solidaristici e democratici della giustizia penale che origina dal basso, dal tessuto comunitario, e s'irradia ad alimentare di rinvigorita tensione la comunità, partecipe attiva alla vita istituzionale.

2. *Lo statuto costituzionale della giustizia riparativa, tra criticità e prospettive di rinnovamento categoriale.* Esclusa l'ipotesi che il paradigma riparativo possa "soppiantare" integralmente quello punitivo-penale¹⁰, occorre tuttavia chiedersi se (e in che modo) l'innesto di moduli di *restorative justice* possa contribuire a rafforzare il carattere *democratico* del sistema penale e la sua coerenza con i principi costituzionali. La questione non appare sufficientemente considerata dalla dottrina. Nella non cospicua letteratura costituzionalistica

⁹ MANNOZZI-LODIGIANI (a cura di), *La Giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2017, 362 ss.

¹⁰ Vedi sul punto CADAMURO-PROVOLO, *The restorative justice paradigm as a new solution to old problems: Reflections from the works of Alberto Domenico Tolomei and Giuseppe Bettiol*, in *Mediæres*, 2024, 1, 63, per le quali «*restorative justice does not have the capacity to become a universal paradigm for conflict regulation: it must always be possible for the crime victim to go to court to report the crime or to obtain recognition of his or her rights, including compensation. The voluntary nature of the restorative justice process therefore requires, as a pre-condition, the compulsory and coercive nature of criminal law*».

sul tema, sembra infatti prevalere la preoccupazione che i percorsi di giustizia riparativa siano conformi ai disposti costituzionali in materia penale – in specie alla presunzione di non colpevolezza e ai principi di obbligatorietà dell’azione penale e di ragionevole durata del processo.

È tutt’altro che originale l’annotazione per cui le disposizioni costituzionali dedicate alla materia penale debbano essere lette non nel solco dei principi “classici” dello Stato liberale, bensì nell’orizzonte solidaristico che connota lo Stato sociale¹¹. A tale contrapposizione è connessa (per quanto non sovrapponibile) la tensione che ha carsicamente percorso l’attuazione della Costituzione, nel senso dell’opposizione tra una visione garantistica “statica” delle norme costituzionali in materia penale (da leggersi precipuamente come *limiti* alla «tecnologia dello Stato-Leviatano»¹²) e una visione dinamica, per cui dalle norme stesse possono desumersi altresì principi e criteri vincolanti in materia di politica criminale. Del secondo profilo si dirà a breve. In merito al primo, si possono brevemente analizzare alcune delle più diffuse critiche ai percorsi di giustizia riparativa.

La presunzione di non colpevolezza (art. 27, co. 2 Cost.) va intesa al contempo come regola di trattamento e regola di giudizio. È chiaro che, ove l’attivazione di un percorso di giustizia riparativa avvenga a processo in corso (o prima del processo) e non *post rem iudicatam*, si porrà il problema del significato del riconoscimento dei fatti oggetto del dialogo riparativo in relazione alla vicenda processuale. Il dialogo non potrà infatti «prescindere da un riconoscimento, seppur generico, da parte dell’imputato, dei fatti principali oggetto della contesa»¹³. In questo senso sono orientate anche le principali fonti internazionali in materia¹⁴. L’art. 56 del d.lgs. n. 150/2022 disciplina poi i possibili esiti del dialogo riparativo, distinguendo tra un esito simbolico e uno materiale: l’accettazione, da parte della persona indicata come autore dell’offesa, di tale conclusione del programma, ne potrebbe evidentemente

¹¹ BRICOLA, *Art. 25, 2° e 3° comma*, in *Commentario della Costituzione. Rapporti civili (Art. 24-26)*, a cura di Branca, Bologna-Roma, 1981, 227-229.

¹² L’espressione è di PULITANÒ, *Il penale tra teoria e politica*, in *www.sistemapenale.it*, 9 novembre 2020, 1 ss.

¹³ ZAMPAGLIONE, *La delega in tema di “giustizia riparativa” tra principi costituzionali e criticità processuali*, in *Diritti fondamentali*, 2022, 1, 560.

¹⁴ Si vedano i «*Basic principles on the use of restorative justice programmes*» succitati, per i quali «*The victim and the offender should normally agree on the basic facts of a case as the basis for their participation in a restorative process*».

indebolire la posizione in termini di diritto di difesa e principio del *nemo tenetur se detegere*. Tale conseguenza è tuttavia *in re ipsa*. Per questa ragione, è senz'altro opportuno il riferimento alla presenza (facoltativa) dei difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato ai colloqui preliminari (art. 54, co. 2) e agli accordi relativi all'esito materiale (art. 56, co. 5). È stata criticata, a questo proposito, la mancanza nella legge delega di un "doveroso" richiamo all'assistenza tecnica nella fase della mediazione¹⁵ - una mancanza ritenuta non del tutto colmata dal decreto successivamente approvato¹⁶. La normativa sembra tuttavia sufficientemente rispettosa dei principi costituzionali in materia, vieppiù alla luce delle disposizioni che garantiscono l'"impermeabilità" rispetto all'esterno delle dichiarazioni rese in sede di dialogo riparativo. Il mediatore è soggetto al dovere di riservatezza (art. 50), salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla mediazione, o che la rivelazione sia «assolutamente necessaria» per evitare la commissione di gravi reati, o che le dichiarazioni rese integrino di per sé reato. La formulazione è sufficientemente elastica per lasciare un certo margine di apprezzamento al mediatore in merito alla "gravità" dei reati in questione. La riservatezza delle dichiarazioni è poi ulteriormente custodita dalle norme in materia di inutilizzabilità in sede processuale (art. 51) e tutela del segreto (art. 52). Il fallimento del programma di giustizia riparativa non produce effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa. Rimane purtuttavia il rischio - forse ineliminabile - che nella pratica tale norma sia disattesa - nel senso che il giudice potrebbe finire per irrogare all'asserito autore dell'offesa una sanzione più grave di quella che avrebbe altrimenti stabilito, addossandogli (senza però

¹⁵ Vedi ZAMPAGLIONE, *La delega in tema di "giustizia riparativa" tra principi costituzionali e criticità processuali*, cit., 575. Osserva tuttavia BARTOLI, *La giustizia riparativa al bivio tra comunità e processo*, in *Dir. pen. proc.*, 2024, 7, 950, che il difensore, facoltativamente presente all'incontro preliminare, dovrà invece «assentarsi per lo svolgimento del dialogo: la sua presenza potrebbe influenzare la conversazione e riportarla verso temi e atteggiamenti più vicini alle attività del processo». Ciò «non significa che i soggetti siano lasciati a sé stessi, completamente privi di aiuto: la disciplina organica prevede che i partecipanti possano sempre essere sostenuti da "persone di supporto, anche in relazione alla loro capacità" (art. 54, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022)». Si tratta tuttavia, qui, di un «appoggio emotivo, non [di] una difesa tecnica; il percorso dovrebbe esplorare una dimensione umanamente profonda, ma giuridicamente irrilevante: la competenza specialistica dell'avvocato dovrebbe essere inutile. Questa tornerà a essere importante nella negoziazione di un esito materiale».

¹⁶ In questo senso DELL'ANNO, *La giustizia riparativa sotto la lente di ingrandimento della carta costituzionale: prime osservazioni*, in *Diritti fondamentali*, 2023, 3, 6 ss.

renderlo esplicito nella sentenza di condanna) l'esito negativo del dialogo riparativo¹⁷.

Meno problematico è il rapporto tra i percorsi di giustizia riparativa e il principio di obbligatorietà dell'azione penale: di fronte a una *notitia criminis*, il pubblico ministero rimane obbligato ad attivarsi anche in presenza di "accordi" tra vittima ed aggressore (o, più genericamente, di un percorso di mediazione penale in corso). Allo stato attuale, l'idoneità dei programmi di giustizia riparativa ad incidere sulla procedibilità dell'azione penale è condizionata o ai meccanismi già contemplati dalla legislazione previgente, oppure alle ulteriori ipotesi introdotte dal d.lgs. 150 del 2022: ci si riferisce, ovviamente, ai reati non perseguibili d'ufficio, e dunque alla possibilità che la persona offesa rinunci a presentare querela a fronte dell'attivazione di un programma riparativo. Non sembra, pertanto, che il sistema così approntato confermi le preoccupazioni in precedenza espresse a proposito della compatibilità con l'art. 112 della Costituzione¹⁸.

Non sembra condivisibile, infine, la criticità riscontrata in relazione all'obiettivo della ragionevole durata del processo¹⁹: l'accesso "temporalmente incondizionato" all'istituto in questione costituisce la scelta più sintonica con i suoi tratti essenziali, improntati all'informalità, che difficilmente ammetterebbero l'imposizione di un termine perentorio. A ciò si deve aggiungere che il buon esito del programma riparativo (se attivato prima del giudicato, ovviamente), può incidere in modo significativo proprio sulla migliore attuazione del principio di economia processuale - che pure non ne costituisce lo scopo primario.

L'introduzione di percorsi di *restorative justice* deve essere tuttavia letta non solo in termini negativi, ossia dell'esclusione di profili di contrasto con i principi della Carta, bensì anche in termini positivi, ossia di una migliore attuazione del disegno costituzionale in materia penale. Sotto quest'ultimo profilo, mentre il legislatore sembra ultimamente perseguire politiche "neo-

¹⁷ ORLANDI, *Giustizia penale riparativa*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Bargis, Padova, 2023, 1297.

¹⁸ PUGIOTTO, «Preferirei di no». *Il piano pericolosamente inclinato della giustizia riparativa*, in *Volti e maschere della pena. Opg e carcere duro, muri della pena e giustizia riparativa*, a cura di Corleone-Pugiotto, Roma, 2013, 267 ss.

¹⁹ Vedi ZAMPAGLIONE, *La delega in tema di "giustizia riparativa" tra principi costituzionali e criticità processuali*, cit., 559.

repressive”²⁰, lineamenti di una politica criminale alternativa possono desumersi dalla recente giurisprudenza costituzionale in tema di *rieducazione*. Sul punto, occorre però premettere una chiarificazione concettuale. Le finalità del sistema penale – pur con tutti i limiti che circondano questa tassonomia – possono essere così classificate: retribuzione, prevenzione, rieducazione. Dei tre, il principio rieducativo (l’unico espressamente menzionato nella Carta) sembra essere quello che ha vissuto la storia più tormentata sul piano interpretativo. La rieducazione del reo può in verità essere strumentale all’obiettivo di neutralizzare la sua pericolosità sociale, sì che essa, intesa in questi termini, finisce per entrare nell’orbita concettuale della prevenzione, perdendo uno statuto autonomo. Allo stesso modo, un sostanziale annacquamento della logica rieducativa si legge nella visione tradizionale del «pentimento attraverso la sofferenza»²¹. Un’idea presente, ad esempio, negli scritti di Carnelutti sul tema, per cui (siamo nel 1946) il finalismo rieducativo penale andrebbe letto in termini di «“redenzione morale”, dove la pena è identificata con la “penitenza”, il suo contenuto è declinato in termini di “sofferenza”, la cui misura andrebbe stabilita secondo una proporzione tra il male inferto alla vittima e quello che patirà il reo, il tutto al fine di “provocare in lui il pentimento, attraverso il quale soltanto è possibile ottenere il suo riscatto cioè la sua liberazione”»²². Entro una cornice siffatta, l’obiettivo della rieducazione è ancora del tutto ancillare rispetto a quello precipuo della retribuzione, ossia della pena come “raddoppio del male”.

La portata innovativa del principio in questione è stata allora spesso ignorata o negata: essa, invero, riceve piena legittimazione «solo se collocat[a] nella prospettiva emancipatrice di cui all’art. 3, 2° comma – soltanto se concepit[a], cioè, come un’offerta di ausilio finalizzata a rimuovere gli ostacoli che si frappongono ad un inserimento sociale più idoneo a favorire l’osservanza della

²⁰ Si pensi ad esempio al c.d. “Decreto Caivano”, sul quale si tornerà *infra*, par. 4.

²¹ Non si può peraltro ritenere che la logica retributiva sia il portato (o, quantomeno, l’unico portato) dell’etica punitiva cristiana: quest’ultima offre, per contro, un contributo importante al superamento di tale logica, «considerando imprescindibili al ragionamento giuridico la tutela della persona nei suoi diritti e la valorizzazione delle sue qualità dialogico-relazionali» (così IACCARINO, *Il diritto penale canonico come sistema di giustizia riparativa*, in *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, a cura di Eusebi, Milano, 2015, 113). Sul punto v. altresì, più diffusamente, WIESNET, *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita. Sul rapporto tra cristianesimo e pena*, Milano, 1987.

²² Così CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, Roma, 1946, vol. I, cit. in PUGIOTTO, «*Preferirei di no». Il piano pericolosamente inclinato della giustizia riparativa*, cit., 254.

legge da parte del soggetto che ha già delinquito»²³. Non vi è, certo, piena corrispondenza tra il paradigma rieducativo e quello riparativo²⁴: il dialogo riparativo persegue *anche* l'obiettivo del reinserimento sociale del presunto autore dell'offesa, ma si prefigge in verità uno scopo più ampio, ossia la ricomposizione della frattura sociale provocata dall'illecito penale nel quadro del confronto tra i protagonisti della vicenda. D'altro canto, occorre ricordare che la rieducazione del reo può avvenire anche a prescindere dalla riparazione dei danni provocati dal reato e dal dialogo con la vittima. Nel paradigma riparativo, in ogni caso, la finalità di rieducazione non è più perseguita sul presupposto della *separazione* tra la società che punisce e il colpevole cui è proposto un percorso di rieducazione.

Occorre aggiungere, sul punto, che il “volto costituzionale” del sistema penale (in particolare della pena detentiva) è stato progressivamente arricchito da interventi del giudice costituzionale radicati in una lettura innovativa dei rapporti tra l'art. 3 e l'art. 27 della Costituzione. La sent. n. 179 del 2017 ripercorre tale giurisprudenza evidenziando come in essa si sia spesso andati oltre la mera sanzione di scelte «palesamente arbitrarie» del legislatore, e osservando che sulle disposizioni testé indicate «che esigono di contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale, si è innestato il principio di proporzionalità della pena, conosciuto in molti ordinamenti europei, e codificato anche nell'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»²⁵. La disciplina organica in materia di giustizia riparativa recentemente introdotta sembra coerente con tale impostazione; ma sembra pure suggerire uno sviluppo ulteriore, nel senso che l'implementazione e generalizzazione dei programmi di *restorative justice* potrebbe contribuire ad una nuova interpretazione della finalità rieducativa, più coerente con

²³ FIANDACA, *Art. 27, 3° e 4° comma*, in *Commentario della Costituzione. Rapporti civili (Art. 27-28)*, a cura di Branca, Bologna-Roma, 1991, 224.

²⁴ Ancora più netto, sul punto, PALAZZO, *Plaidoyer per la giustizia riparativa*, in *www.sistemapenale.it*, 24 novembre 2023, 2, per il quale «la giustizia riparativa non può nemmeno essere considerata uno degli strumenti della rieducazione, magari tentando di conseguenza di confinarla esclusivamente nella fase esecutiva, essendo essa qualcosa di profondamente diverso dalla rieducazione non foss'altro per il ruolo che vi gioca la vittima»; l'A. rinviene tuttavia un punto di contatto tra rieducazione e giustizia riparativa nella loro pertinenza al medesimo «ordine di valori condivisi».

²⁵ Corte cost., 13 luglio 2017, n. 179, punto 4.4 del *Considerato in diritto*.

l'orientamento solidaristico della Costituzione. Si tratta, in altri termini, di rinnovare le categorie della responsabilità penale, evidenziando i limiti dell'assetto attuale: incentrato su di una prospettiva formalistica, che tende (volutamente) a lasciare al di fuori del proprio sguardo le particolarità del fatto-reato (inteso come evento irripetibile e circostanziato); le "storie", esperienze e caratteristiche dei soggetti coinvolti (il reo e la vittima, in particolare); nonché i meccanismi di selezione dei fatti-reato concretamente perseguiti, rispetto all'enorme quantità di fatti-reato non denunciati o non perseguiti.

L'apertura alle modalità di comunicazione e dialogo tipiche della giustizia riparativa potrebbe poi rivelare importanti profili di innovazione sociale: secondo tale approccio «la responsabilità individuale non viene meno, ma risulta ricollocata e ridefinita in una prospettiva che restituisce all'autore nuove potenzialità, preservandone la dignità soggettiva e sociale»²⁶. A conoscere una più positiva attuazione sarebbero in particolare gli artt. 3 e 4 della Costituzione: il primo, nel senso che il coinvolgimento nel dialogo riparativo – ben più che la pena detentiva – preserverebbe la *pari dignità sociale* del reo, e il secondo nel senso che «con il *dischiudersi* di possibilità riparatorie si consente al reo di giocare ancora, di fronte alla compagine sociale, la carta nobilitante delle proprie capacità, conoscenze e competenze: gli si consente di [...] mettere di nuovo in campo quelle risorse personali che la pena detentiva finisce, invece, per *rinchiudere* (insieme al *corpo* del condannato) dentro l'oscurità di una cella e la pena pecuniaria finisce, invece, per confondere con altre – non sempre meritorie – risorse economico-patrimoniali»²⁷. Al contempo, si supererebbe la tendenziale emarginazione della *vittima* dalla teoria della pena e dallo stesso processo penale²⁸, tutelandone al meglio i diritti, a patto di non cedere né alla *punitive tendency* che già ha contraddistinto l'evoluzione dell'istituto della *probation* nel nostro sistema²⁹, né ad una prospettiva "vitti-

²⁶ MOSCONI, *La giustizia riparativa tra funzionalità del diritto penale e alternatività di paradigmi*, cit., 134.

²⁷ MAZZUCATO, *Appunti per una teoria 'dignitosa' del diritto penale*, cit., 158.

²⁸ VIGANÒ, *Verità e giustizia riparativa*, cit., 2 ss.

²⁹ Vedi sul punto DELLA CASA, *Affidamento al servizio sociale o (pura e semplice) "pay-back sanction"?* *Equivoci sul significato dell'art. 47 co. 7 OP*, in *Leg. pen.*, 2004, 2, 380 ss. e SCARDACCIONE, *Le insidie della mediazione penale*, in *Mediaries*, 2003, 1, 86 ss.

mo-centrica” dai risvolti potenzialmente inquietanti³⁰ (soprattutto, ma non solo, per l’idea di *privatizzazione* della giustizia penale che ne è alla base).

3. *Una connessione trascurata: la giustizia riparativa alla luce del principio di sussidiarietà.* La Raccomandazione del Consiglio d’Europa sulla giustizia riparativa, citata nel paragrafo introduttivo del presente scritto, accenna al «fattivo contributo che può essere fornito dalle organizzazioni non governative e dalle comunità locali nel ripristinare la pace e nel realizzare armonia sociale e giustizia, nonché la necessità di coordinare gli sforzi di iniziative pubbliche e private». Il riferimento in questione alle «comunità locali» appare particolarmente significativo, in quanto in esso può leggersi l’abbrivio per un ulteriore “ancoraggio” costituzionale della mediazione penale, e della giustizia riparativa in particolare. Si tratta, in altri termini, dei principi personalista e solidarista (art. 2 Cost.), nonché del principio di sussidiarietà (art. 118).

Il principio di sussidiarietà, sebbene inserito espressamente nel testo costituzionale solo a seguito della riforma del Titolo V, deve ritenersi già implicitamente compreso tra i principi-cardine dell’ordinamento repubblicano fin dal suo sorgere: esso aveva un ruolo decisivo, in particolare, nell’orizzonte culturale della dottrina sociale della Chiesa, la cui elaborazione era ben presente ad alcuni protagonisti dei lavori dell’Assemblea costituente quali Dossetti e La Pira³¹. Negli scritti di quest’ultimo, si legge ad esempio che «la personalità umana si svolge attraverso l’appartenenza organica a successive comunità sociali nelle quali essa è inclusa ed attraverso le quali essa ordinatamente si sviluppa e si perfeziona. Il corpo sociale, quindi, si mostra in questa concezione come un corpo organicamente articolato in una serie di comunità che sono essenziali per lo sviluppo ed il perfezionamento dell’uomo»³². Pur non acco-

³⁰ Cfr. PUGIOTTO, «*Preferirei di no». Il piano pericolosamente inclinato della giustizia riparativa*, cit., 257-263. Vedi altresì le considerazioni “pessimistiche” di INSOLERA, *Sulla giustizia riparativa*, Napoli, 2023, 40 ss., il quale invita a prestare attenzione «al rapporto tra sistema penale e ascolto di una società di vittime, alla perenne ricerca di riconoscimenti, di diritti e di castighi».

³¹ Vedi sul punto PIZZOLATO, *La sussidiarietà nell’eclisse del bene comune: la mediazione costituzionale*, in *Il lato oscuro della sussidiarietà*, a cura di Pizzolato-Costa, Milano, 2013, 103 ss.

³² LA PIRA, *Il valore della Costituzione italiana*, in *Cronache sociali*, 1948, 1-2. Nel corso del dibattito in Assemblea Costituente, La Pira aveva proposto di inserire nella Costituzione il seguente articolo: «L’autonomia del singolo e le singole libertà in cui essa si concreta [...] debbono essere esercitate per l’affermazione e il perfezionamento della persona in armonia con le esigenze del bene comune e per il continuo incremento di esso nella solidarietà sociale. Pertanto ogni libertà è fondamento di responsabilità» (Assemblea Costituente, Prima Sottocommissione, sed. 1 ottobre 1946, 165). Sul concetto di “fina-

gliendo che parzialmente - e all'interno delle necessarie mediazioni - tale elaborazione, la Costituzione mantiene il «riferimento essenziale a un'idea di società ordinata [...] attorno a un fine comune, il cui raggiungimento implica responsabilità diffuse, a livello personale, sociale e istituzionale»³³. Di ciò occorre tener conto quando si ragiona della trama costituzionale su cui poggia la mediazione, e in generale i metodi di soluzione delle controversie alternativi al giudizio: infatti «l'aspetto per cui intraprendere un percorso di mediazione significa entrare in relazione con la comunità di riferimento, con la collettività, certamente fa considerare il peso delle formazioni sociali nel cui ambito la persona vive»³⁴.

La sperimentazione di pratiche di mediazione ai fini della risoluzione dei conflitti, finora affermatasi più nel diritto civile che nel diritto penale (con la rilevante eccezione del processo penale minorile), induce a mettere in discussione la nozione costituzionale di *giustizia*, per come è normalmente intesa. Nella Carta costituzionale, infatti, la giustizia assume un significato più ampio di quello di «giurisdizione»: di grande rilevanza, sul piano concettuale, è l'accostamento alla parola «pace» nell'art. 11 Cost., così come la qualificazione del processo come «giusto» nell'art. 111 Cost. (sì da far capire che i due concetti non sono in verità sovrapponibili)³⁵. La mediazione, sotto questo profilo, assume un ruolo potenzialmente decisivo, nel senso della possibilità di assurgere a via alternativa rispetto alla giurisdizione ai fini del conseguimento della «giustizia» del processo - spesso compromessa dai cronici ritardi che affliggono la giustizia civile e penale. Nello stesso orientamento interpretativo potrebbe inoltre essere riconcettualizzato il riferimento alla «partecipazione diretta del popolo» all'amministrazione della giustizia che si trova nell'art. 102 Cost. - previsione finora confinata a un ruolo decisamente marginale. La me-

lizzazione della libertà» vedi PIZZOLATO, *Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana*, Milano, 1999. Sebbene non accolto nel testo definitivo, il nesso tra libertà e responsabilità sembra potersi desumere da diversi altri riferimenti, alla luce dei quali si può affermare che nella Costituzione italiana la persona non è il soggetto «irrelato» delle costituzioni liberali ottocentesche, essendo piuttosto intesa nella sua costitutiva socialità e irrinunciabile relazionalità, cui gli stessi diritti e libertà sono orientati. Sul punto, si consenta di rinviare a COMAZZETTO, «In attitudine di responsabilità»: la ricerca di un equilibrio tra diritti della persona e doveri di solidarietà, in *Diritti fondamentali*, 2023, 3, 174-184.

³³ PIZZOLATO, *La sussidiarietà nell'eclisse del bene comune*, cit., 121.

³⁴ LORENZETTI, *Il tessuto costituzionale della mediazione*, in *Costituzionalismo.it*, 2015, 3, 235.

³⁵ D'ADAMO, *La giustizia integrata. La tutela dei diritti tra giurisdizione e metodi di risoluzione coesenziali delle controversie*, Torino, 2023, 23.

diazione verrebbe così valorizzata come «percorso volto a costruire una positiva relazione interpersonale o sociale, anche tra soggetti coinvolti in una vicenda generatrice di conflitti»³⁶. Facendosi strumento di emersione e valorizzazione della vocazione sociale della persona, la pratica della mediazione è idonea, in questo senso, a favorire una *composizione delle diversità* che non passa attraverso la separazione tra i protagonisti delle vicende penalmente rilevanti³⁷ (come necessariamente avviene in ossequio alle forme processuali) e la decisione autoritativa sulle stesse, bensì attraverso il riconoscimento di sé e dell'altro (e *di sé nell'altro*) e il tentativo di rigenerazione del tessuto sociale danneggiato dal fatto di reato e dal suo impatto sulla comunità. Si ha così un inveramento della dimensione *orizzontale* della solidarietà, portatore di una libertà che non può non essere *responsabile*: la persona, nell'impianto solidaristico della Costituzione italiana, non è infatti il soggetto "irrelato" delle costituzioni liberali ottocentesche, essendo piuttosto da intendersi nella sua costitutiva socialità e irrinunciabile relazionalità³⁸, cui gli stessi diritti e libertà sono orientati. In difetto di tale orientamento assiologico, il principio di sussidiarietà e il concetto di mediazione che ne deriva rischiano di trascolorare nel principio liberale dell'autonomia dei soggetti nel mercato – una dimensione amputata dell'orientamento al bene comune e alla cooperazione solidale.

La connessione individuata tra la concezione personalistica, il principio di sussidiarietà e la diffusione di pratiche di mediazione anche nel settore penalistico (in specie, di programmi di giustizia riparativa) acquista, alla luce di quanto detto finora, un'evidente coloritura *democratica*. Il diritto penale, in tale contesto, non appare più come un "terribile diritto" composto di imperativi sanzionati da pene più o meno afflittive, bensì come un insieme di precetti

³⁶ *Ibid.*, 25.

³⁷ Osserva MAZZUCATO, *Appunti per una teoria 'dignitosa' del diritto penale*, cit., 105, che «la possibilità offerta, con la giustizia riparativa, a perpetratori e offesi di incontrarsi e "partecipare attivamente insieme, in modo libero" ad un confronto impegnativo e volontario sugli effetti del crimine ha dischiuso una *complementarietà* del tutto inedita, posto che finora l'ordinamento penale ci ha abituati, invece, alla separazione, sotto ogni profilo, del reo dalle vittime e dalla collettività». V. sul punto anche PIANO, *La comunità nello spazio della Giustizia Riparativa*, in *La Giustizia Riparativa per lo sviluppo di comunità eticamente responsabili*, a cura di Genzano e Piano, Varazze, 2023, 129, per la quale «la professionalizzazione della gestione della Giustizia, che aveva lo scopo di sottrarre la vendetta al singolo, ha mostrato tutto il suo limite, allontanando i protagonisti dal conflitto, dal loro bisogno di cura delle emozioni, occupandosi solo di accertare i fatti e di infliggere la sanzione, rispondendo con la vendetta legale».

³⁸ Si consenta di rinviare, sul punto, a COMAZZETTO, *La solidarietà necessaria. Metamorfofi di un principio nell'orizzonte costituzionale europeo*, Napoli, 2023, 135 ss.

nella cui attuazione gli apparati giurisdizionali sono “affiancati” dalle comunità di volta in volta coinvolte nella frattura sociale provocata dai fatti-reato, in base ad un sistema solidaristico di protezione degli individui “deboli” (le vittime, in primo luogo, ma anche gli autori del reato a seguito della vicenda penale) e di promozione di percorsi riparativi rispetto agli interessi in conflitto. Così facendo «il sistema giuridico di uno Stato democratico-costituzionale si prende cura [...] della sussistenza stessa del *vivere civico*, veicolando per primo un’elevata cultura civica e proponendosi come forma tangibile di un vero e proprio legame o “patto” di fiducia inter-soggettiva, nel quale riconoscersi in una comunanza basilare e irrinunciabile, al di là della ricchezza, in un mondo plurale, di differenti idee, convinzioni, culture, etnie, appartenenze ecc.»³⁹.

Occorre senza dubbio domandarsi se la disciplina organica in materia di giustizia riparativa, recentemente introdotta, rispecchi almeno in parte la disamina finora offerta in merito al ruolo della “comunità” nelle pratiche di mediazione penale. Tra i principi generali della riforma, è inserito proprio «il coinvolgimento della comunità nei programmi di giustizia riparativa» (art. 43, co. 1); tra gli obiettivi, la «ricostituzione dei legami con la comunità» (art. 43, co. 2). L’accesso ai programmi è in ogni caso assicurato «ai soggetti che vi hanno interesse» (art. 43, co. 3) e può essere limitato «soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti» (art. 43, co. 4). Più nello specifico, tra i partecipanti ai programmi figurano – oltre alla vittima del reato e alla persona indicata come autore dell’offesa – «altri soggetti appartenenti alla comunità, quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell’offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell’offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali»; all’elenco segue una clausola aperta, per cui può partecipare «chiunque altro vi abbia interesse» (art. 45, co. 1). Poco o nulla si dice nel testo in merito alle modalità di ammissione degli interessati al programma dialogico: è tuttavia evidente che il concreto dispiegarsi dei percorsi riparativi, a seconda che questi si concentrino sul rapporto tra vittima (o vittime) e autore dell’offesa, ovvero si allarghino riconoscendo la partecipazione di soggetti non direttamente coinvolti nella vicenda penale, orienterà tale istituto in direzioni potenzialmente anche

³⁹ MAZZUCATO, *Appunti per una teoria ‘dignitosa’ del diritto penale*, cit., 128.

molto diverse. Nel primo caso, sussisterebbe il rischio effettivo di una “privatizzazione” (non desiderabile) della giustizia penale, oltre a quello di una declinazione “colpevolizzante” del programma riparativo; nel secondo, si accentuerebbe sicuramente il profilo di gestione “comunitaria” delle conseguenze della vicenda penale, nella prospettiva anzidetta.

L’introduzione di forme di partecipazione sociale all’amministrazione (*lato sensu* intesa) della giustizia deve essere in ogni caso “maneggiata con cura”. Occorre ricordare, in questo senso, che «la legittimazione, trainata dal richiamo alla sussidiarietà, di iniziative in campo sociale, economico o anche immediatamente politico, può perfino rappresentare una minaccia alla tenuta dei principi costituzionali, laddove accompagna la cristallizzazione di luoghi e di posizioni di potere privato che tendono a strumentalizzare le istituzioni o ad approfittare della debolezza di queste per ricreare statuti differenziati di cittadinanza»⁴⁰.

4. *L’innesto della giustizia riparativa nel processo minorile, tra diritto sovranazionale e diritto interno.* Negli ultimi decenni, come si è osservato, la giustizia riparativa ha assunto un ruolo sempre più centrale nelle discussioni sul sistema giuridico e sociale. L’obiettivo autentico della *restorative justice*, a ben vedere, si situa ad un livello antepredicativo e, dunque, prepositivo: quello dell’incontro e del riconoscimento dell’altro anche alle soglie del conflitto, anche prima che il conflitto assurga a fatto penalmente rilevante. È un obiettivo che si gioca sul piano umano, della umanità delle persone coinvolte, sia come autori che come vittime, in un riconoscimento che diventa anche rispecchiamento di sé stessi nell’altro, e attraverso l’altro⁴¹. La giustizia riparativa apre indubbiamente a spazi nuovi non solo di ricomposizione del conflitto – e financo di superamento del modello paradigmatico e secolare del binomio “autore-vittima” di reato – bensì a luoghi di crescita, evoluzione ed apprendi-

⁴⁰ PIZZOLATO, *La sussidiarietà nell’eclisse del bene comune*, cit., 127. Vedi altresì CUNNEEN, *La giustizia riparativa al vaglio della criminologia critica*, in *Studi sulla questione criminale*, 2009, 1, 49, il quale osserva che «l’analisi postmodernista della giustizia riparativa ha messo in discussione le nozioni implicitamente consensuali di società civile e di comunità [...]. La “comunità” può facilmente tradursi nella purezza di classe, culturale e razziale, nella xenofobia e nel razzismo. In effetti, il problema è che la giustizia riparativa può diventare quello a cui si oppone: una pratica che ghettizza, limita ed esclude gli individui, invece di reintegrarli».

⁴¹ Sono le suggestioni di BOUCHARD-MIEROLO, *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Milano, 2005.

mento e questi sono trasversali ai diversi contesti dove possono verificarsi danni e conflitti i quali abbisognano di essere ricomposti, di tornare ad un equilibrio. Lo spazio particolare che i percorsi di giustizia riparativa possono ritagliarsi nell'ambito del diritto minorile rimanda segnatamente alla sua valenza pedagogica⁴² e ad un'evoluzione prospettica che sposta l'attenzione dal reato alle persone, dal passato al futuro, dalla frattura relazionale e nomica, alla ricostruzione mutua della dignità di chi è coinvolto nell'evento delittuoso. L'approccio riparativo appare inoltre efficace nel riconoscere il *proprium* del sistema di normazione minorile, specialmente in ambito penalistico: disciplinare la fattispecie tenendo conto che il minore è soggetto in evoluzione, sicché le conseguenze di un fatto commesso o subito non si assestano nell'*hic et nunc* del suo verificarsi ma condizionano altresì il processo evolutivo dell'individuo in crescita. Attraverso la pedagogia dell'incontro che la *restorative justice* può realizzare, il minore coinvolto in un episodio delittuoso può essere messo nelle condizioni di fare esperienza della riparazione dell'offesa e della ricostruzione del rapporto con il soggetto passivo⁴³, contribuendo così ad una sua rieducazione più prossimale nonché ad un reinserimento sociale partecipato e - si può azzardare a dire - più vicino ai dettami solidaristici di matrice costituzionale. Così come l'affacciarsi (ancora timido, a dire il vero) di un modello di giustizia alternativo può rivelarsi feconda opportunità di attuazione dei principi costituzionali soprattutto (ma non solo) in materia penale, i principi e i valori che animano la *restorative justice* si mostrano altresì ineludibili parametri per realizzare all'interno dell'ordinamento giuridico una giustizia sostanziale e processuale che sia davvero a misura di minore, così come richiesto dal diritto sovranazionale; come è stato osservato, «è con lo sviluppo della Giustizia riparativa che, nel contesto del diritto minorile, si cercano strade nuove, percorsi diversi tendenti a conciliare le esigenze punitive con quelle di sviluppo del soggetto così come richiesto dalla stessa Convenzione sui diritti

⁴² Più diffusamente si rimanda a RICCI-RESICO, *Pedagogia della devianza. Fondamenti, ambiti, interventi*, Milano, 2011.

⁴³ Scrive DONINI, *Il delitto riparato. Una disegualità che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Giustizia riparativa. Ricostruire legami*, cit., 135: «In realtà, se appena si supera il bias penalistico della sanzione criminale subita e non agita, nulla impedisce di vedere nella riparazione dell'offesa e nella ricostituzione del rapporto con il soggetto passivo addirittura una premessa, una base epistemologica della pena criminale e quindi una modalità per dar corso alla sanzione penale».

ti dell'infanzia e adolescenza del 1989»⁴⁴. L'affermazione del diritto minorile *stricto sensu*, ovvero il riconoscimento alla persona minore di età di un'autentica soggettività giuridica e la conseguente tutela sua *diretta* (cioè del minore in quanto tale e non in quanto mera "appendice" di un'altra realtà come, ad esempio, la famiglia in cui si trova a vivere), è avvenuta storicamente dapprima nei contesti internazionali e solo successivamente recepita dai singoli ordinamenti nazionali⁴⁵; similmente, anche i modelli di *restorative justice*, prima di essere accolti organicamente a livello nazionale con il d.lgs n. 150/2022 – pur trovando recepimento normativo anche anteriormente come si dirà – presentano un atto di nascita estero, sicché la ricerca delle coordinate normative che disegnano un approccio alla giustizia minorile che travalichi il modello imperniato sull'irrogazione della sanzione e sia proteso alla creazione di una "*Child-friendly justice*", va ricercato dapprima negli atti del legislatore internazionale ed europeo.

Un primo esplicito richiamo ai principi che animano il paradigma della giustizia riparativa lo troviamo nelle «Regole minime sull'amministrazione della giustizia dei minori» (le c.d. "Regole di Pechino") adottate dall'ONU il 29 novembre 1985. Sebbene si sia trattato di un documento non vincolante, l'importanza delle Regole di Pechino va cercata nel fatto che con questo strumento si è colmata una grave lacuna internazionale, ossia l'assenza, fino a quel momento, di un esplicito riferimento alla giustizia che vede coinvolte le persone minori d'età, il cui transito all'interno del circuito penalistico non può che richiedere uno sguardo differenziato. All'art. 11 delle Regole di Pechino si richiede di valutare l'opportunità («*consideration shall be given*») «di trattare i casi dei giovani che delinquono senza ricorrere al processo formale da parte dell'autorità competente prevista» ma ricorrendo, in luogo di quest'ultime, a forme extra-giudiziarie quali, ad esempio, la *probation* e la mediazione penale. Va rimarcato infine che già si coglieva *in nuce* un aspetto fondamentale della giustizia riparativa: la dimensione comunitaria. Si legge infatti nell'ultimo paragrafo dell'art. 11 che «al fine di facilitare la soluzione discrezionale dei casi di giovani che delinquono, saranno compiuti sforzi per organizzare pro-

⁴⁴ FARINA, *La giustizia riparativa e le persone minori d'età in "conflitto con la legge"*, in *Rassegna CNOS: problemi, esperienze, prospettive per la formazione professionale*, 2020, 3, 125.

⁴⁵ Sul cammino che ha portato alla nascita e allo sviluppo del diritto minorile in quanto diritto che riconosce il minore come soggetto e non più come mero oggetto di tutela, si consenta di rimandare a CIURRO, *Diritti e protezione dei minori. Compendio di diritto minorile per operatori sociali. Aggiornato alla Riforma Cartabia e al Decreto Caivano*, Modena, 2024.

grammi comunitari, di sorveglianza e di orientamento per assicurare la restituzione dei beni e il risarcimento delle vittime».

Proseguendo poi la ricerca di altri richiami internazionali rivolti ai singoli ordinamenti al fine di implementare una giustizia minorile che promuovesse approcci alternativi di risoluzione dei conflitti, incontriamo la Raccomandazione n. 20 contenente «Risposte sociali alla delinquenza minorile», adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa il 17 settembre 1987 e la Raccomandazione n. 6 sulle «Reazioni sociali alla delinquenza minorile tra i giovani migranti», adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 18 aprile 1988. In particolare la prima Racc. (87) 20, sulla scia delle Regole di Pechino, oltre a richiamare la dimensione rieducativa delle misure adottabili, sempre protese al reinserimento del minore all'interno della comunità, traccia chiaramente due linee di politica criminale da seguire: il ricorso a sistemi alternativi a quelli tradizionalmente punitivi e il possibile coinvolgimento delle famiglie all'interno di questi percorsi.

Come detto, il limite delle Regole di Pechino consisteva nel carattere non vincolante delle stesse. La Convenzione di New York del 1989, recependone i contenuti, con la sua forza vincolante ha in qualche modo supplito a questa mancanza e all'art. 40 con limpidezza tratteggia un modello di giustizia minorile che innanzitutto consideri la persona minore d'età come soggetto a cui riconoscere, ancorché indagato, processato e financo riconosciuto colpevole di reato, una tutela rafforzata in forza della quale sia promosso «il suo senso di dignità e valore, che rafforzi il suo rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali altrui e che tenga conto della sua età, nonché dell'esigenza di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli assumere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima» (art. 40, par. 1). Siffatto modello, poi, si declina su di un piano eminentemente pratico volto al riconoscimento di «soluzioni alternative al trattamento istituzionale, al fine di garantire che i fanciulli vengano trattati in modo adeguato al loro benessere e proporzionato sia alla loro specifica condizione sia al reato commesso» (art. 40, par. 4).

La necessità di trattare i fanciulli mediante il ricorso a soluzioni alternative rispetto alle procedure giudiziarie è stata espressa qualche anno dopo la Convenzione di New York anche dalla c.d. Convenzione di Strasburgo del 1996 sull'esercizio dei diritti dei minori, e ratificata dall'Italia dalla L. n. 77/2003, che - all'art. 13 - ha incoraggiato «l'attuazione della mediazione».

Non è possibile in questa sede dare contezza di tutti i passaggi e le testimonianze che hanno visto riconoscere e promuovere a livello europeo una giustizia minorile attenta a soluzioni alternative. Vale però la pena menzionare che, in tempi più recenti (il 17 novembre 2010), sono state redatte dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa le «Linee guida per una giustizia a misura di minore», invitando gli Stati membri a promuovere in ambito minorile un profondo ricorso a modelli di risoluzione del conflitto diversivi, auto-responsabilizzanti, inclusivi e non stigmatizzanti⁴⁶; inoltre un particolare richiamo, vista la sua importanza, va fatto alla (già citata) Direttiva 2012/29/UE recante «Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato», nella quale, per la prima volta in sede comunitaria, compare il termine “giustizia riparativa” e se ne individuano in maniera più compiuta i presupposti teorici ed applicativi. Un rapido accenno deve essere poi fatto alla Direttiva 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, ove si legge che «gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano agli operatori che offrono servizi di sostegno ai minori e di giustizia riparativa» (art. 20, par. 4). Per concludere questa succinta e non esaustiva panoramica sovranazionale si può ricordare che l'importanza della giustizia riparativa è stata ribadita con la Dichiarazione dei Ministri della Giustizia degli Stati membri del Consiglio d'Europa sul ruolo della giustizia riparativa in materia penale, in occasione della conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa «Criminalità e Giustizia penale - Il ruolo della giustizia riparativa in Europa», tenutasi a Venezia nel dicembre 2021.

Pur negli anzidetti limiti espositivi, dal quadro sommariamente tratteggiato pare potersi scorgere a livello comunitario un'attenzione particolare a percorsi alternativi di giustizia che prelude, forse, ad un ripensamento più radicale dello stesso statuto epistemologico del concetto della pena e della sua portata emendatrice sugli individui e sulla comunità. Quando il discorso tange i profili della giustizia minorile, la questione si ammanta di problematizzazioni che, se da un lato impongono riflessioni multidisciplinari che rendano ragione della delicatezza sottesa, dall'altra incoraggiano confronti a più livelli, la cui convergenza può disvelare volti nuovi della giustizia.

A dispetto di un forte interesse a livello comunitario per i temi in parola, l'ordinamento interno non pare altrettanto recettivo e, come detto, solo con il

⁴⁶ *Funditus*, si rimanda a PULITO, *Giustizia riparativa e processo minorile nelle prospettive della c.d. “Riforma Cartabia”*, in *questa Riv.*, 2022, 1, 7 ss.

d.lgs. 150/2022 il legislatore ha mostrato la volontà di voler sistematizzare i modelli di *restorative justice*. Invero, anche nel d.p.r. 448/1988 (il c.d. «Codice del processo penale minorile») non mancano dei riferimenti sparsi. Nell'ambito di quest'ultimo, gli spazi per l'attuazione di interventi di mediazione tra autore e vittima del reato sono ricavati, essenzialmente, dall'art. 9 e dall'art. 28. Il primo è dedicato alla fase (pre-processuale) delle indagini preliminari e prevede l'obbligatorietà per il pubblico ministero e per il giudice di accertare la personalità del minore. Sebbene manchi un esplicito richiamo a percorsi di giustizia riparativa in tale ampio contesto di indagine, ed in particolare in quello delineato dal secondo comma dell'art. 9, può inserirsi il valido contributo degli uffici di mediazione. L'intervento della mediazione in questa fase è funzionale all'approfondimento non solo *anamnestico-diagnostico* circa il contegno tenuto e le caratteristiche dell'autore, ma anche *predittivo-prognostico* circa i possibili comportamenti che la persona minore d'età potrà porre in essere; e su tali giudizi l'autorità giudiziaria potrà basarsi per l'applicazione delle misure previste dallo stesso d.p.r. 448/1988 all'interno del procedimento.

Sempre all'interno della fase delle indagini preliminari può menzionarsi *en passant* l'art. 27, il quale offre possibilità di innesto a pratiche di mediazione attraverso la declaratoria di irrilevanza del fatto. Come è stato osservato, la prassi dimostra come un momento di confronto tra autore e vittima del reato già in questa fase precoce del procedimento penale potrebbe essere un ottimo preambolo per una pronuncia di irrilevanza, soprattutto se l'esito di tale confronto sia di tipo conciliativo o riparativo⁴⁷.

Più significativo ancora appare il disposto dell'art. 28 del d.p.r. 448/1988 disciplinante l'istituto della sospensione del processo per affidare il minore «ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno», con la possibilità di impartire contestualmente «prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato»; la sospensione potrà sfociare poi nella dichiarazione di estinzione del reato, ove il giudice, «tenuto conto del comportamento del minore e della evoluzione della sua personalità valutati positivamente gli esiti della prova» (art. 29). La disposizione in

⁴⁷ Ci si riferisce a DI PAOLO, *La giustizia riparativa nel procedimento minorile*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 5.

parola contiene un rinvio esplicito a percorsi riparativi, e la parentesi di tipo extra-processuale offerta dalla sospensione del processo consente proprio l'innesto dei percorsi di conciliazione tra autore e vittima del reato, il cui esito positivo potrebbe poi portare alla dichiarazione di estinzione del reato per esito favorevole della *probation*.

In questa sede non può approfondirsi compiutamente l'apparato sotteso al d.p.r. 448/1988, con le sue luci e le sue ombre⁴⁸; circoscrivendo la riflessione al tema *de quo*, può dirsi che gli accenni ai meccanismi di *diversion* poc'anzi citati suggeriscono la mancanza non solo di una visione complessiva della giustizia riparativa, ma anche - azzardiamo - una volontà ancora immatura o quanto meno incerta circa l'adozione di modelli penali alternativi a quelli tradizionali.

Come anticipato all'inizio della presente riflessione, la c.d. "Riforma Cartabia" ha contribuito a vestire di organicità i modelli riparativi sinora privi di una cornice giuridica, cogliendo altresì l'esigenza indifferibile di integrare nel sistema penale percorsi di *diversion*, capaci di una significazione nuova - quella riparativa-riconciliativa - al *post delictum*. L'immagine del "percorso" è poi particolarmente suggestiva nonché in linea con la nozione di giustizia riparativa che si trova nei «Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters», nella Direttiva 2012/29/UE e nella Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 3 ottobre 2018 Rec(2018)8 relativa alla giustizia riparativa in ambito penale: essa è definita appunto come un "processo", ossia non un evento statico bensì un cammino in cui, a partire da un evento "trasformativo" qual è la commissione di un reato, si tenta attraverso dei "programmi" (così l'art. 42 del d.lgs. 150/2022) di arrivare alla ricomposizione di uno strappo tra individui ma anche tra individuo e società. La parzialità di questo scritto costringe a tratteggiare sinteticamente gli apporti della Riforma in parola *in subiecta materia*, limitandosi peraltro agli innesti più rilevanti per il diritto minorile⁴⁹. L'impianto disegnato dal

⁴⁸ Per una visione più dettagliata si rimanda a GIOSTRA, *Premessa alla quarta edizione*, in *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, a cura di Giostra, Milano, 2016, xv.

⁴⁹ Senza pretesa di esaustività, per un quadro sulla giustizia riparativa nella Riforma Cartabia, *ex multis*: EUSEBI, *Giustizia riparativa e riforma del sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 79; BORTOLATO, *La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo*, in www.questionegiustizia.it, 10 ottobre 2022; PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte I. Disciplina organica e aspetti di diritto sostanziale*, in www.sistemapenale.it, 27 febbraio 2023; BONINI, *Una riforma organica della giustizia*

legislatore della Riforma è di integrazione *della* giustizia riparativa *nella* giustizia punitiva ed è alla luce di questo inquadramento programmatico ed ermeneutico che appare doversi leggere l'apporto del d.lgs. 150/2022. A titolo esemplificativo può portarsi l'istituto della messa a prova: la Riforma ha ampliato il novero dei reati che ne consentono l'accesso e che si prestano all'avvio di percorsi di risocializzazione e riparazione, prevedendo che anche il pubblico ministero possa proporre l'applicazione. Una volta concluso il periodo di sospensione prestabilito, il giudice nel corso di una nuova udienza è chiamato a valutare gli esiti del percorso riparativo e solamente se questo sarà positivo, pronuncerà sentenza di estinzione del reato; a fronte di un esito negativo, invece, il procedimento riprenderà il suo corso a norma degli artt. 32 e 33 del d.p.r. 488/1988. Il carattere volontario e partecipativo dei percorsi di giustizia riparativa, così come previsti dalla Riforma, tocca il nucleo più profondo di questo paradigma giacché solo una libera adesione all'incontro con la ferita provocata può generare quella trasformazione capace di un cambiamento. La tematizzazione del carattere volontario di accesso e partecipazione ai percorsi di giustizia riparativa è più volte presente nel testo del d.lgs. 150/2022: in sede definitoria dei principi generali di giustizia riparativa (art. 43); all'art. 84, co. 1, lett. b), si legge: «In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei minorenni condannati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa»; ampliando la previsione del succitato art. 28, co. 2 del d.p.r. 488/1988, si prevede che il giudice possa formulare l'invito nei confronti del minore a partecipare ad un programma di giustizia riparativa. Inoltre, si precisa all'art. 44 che i programmi sono accessibili senza preclusioni relative alla fattispecie di reato o alla sua gravità e l'accesso è possibile in ogni stato e grado del procedimento penale, nonché nella fase esecutiva della pena o anche dopo l'esecuzione della stessa, così come all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità o per intervenuta estinzione del reato.

L'enfasi sul carattere volontario e partecipativo che anima lo stesso paradigma riparativo e che la Riforma Cartabia pare, almeno nelle intenzioni, aver recepito, offre al minore che si trova ad attraversare le forche caudine del circuito

riparativa tra attese decennali e diffidenze contemporanee, in *La riforma Cartabia*, a cura di Spangher, Pisa, 2022, 733 ss.; CINGARI, *La giustizia riparativa nella riforma Cartabia*, in *www.sistemapenale.it*, 24 novembre 2023, 1-24.

penalistico un'opportunità che si può azzardare a definire nuova e financo copernicana. L'adesione volontaria a percorsi di ricostruzione rende la giustizia penale - *a fortiori* quella minorile - connotata da una dimensione più orizzontale, quella dell'incontro tra reo e vittima, e non solo verticale, quella della comminazione della pena da parte dell'autorità giudiziaria⁵⁰. Per la persona minore d'età autore di reato significa partecipare attivamente alla sua emendazione e non subirla passivamente dall'alto, interiorizzando il momento della pena non solo come afflizione ma come evento trasformativo dalle potenzialità anche di autotutela, come si dirà più dettagliatamente tra poco.

A chiusura di questa panoramica, uno sguardo - seppur rapido - non può mancare al d.l. 123/2023, recante «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale». Il c.d. "Decreto Caivano", come noto, risponde all'avvertito stato emergenziale giovanile attraverso un inasprimento delle misure sia sul versante preventivo, che su quello repressivo. Poiché non può indulgiarsi in un approfondimento dettagliato del provvedimento in esame⁵¹, ci si limiterà ad una considerazione su uno degli aspetti più problematici (su più livelli) del d.l. 12/2023, giacché tale previsione appare essere espressiva dell'impianto generale del decreto e, più in generale, della linea di politica criminale in esso calata.

Si allude alla norma prevista dal co. 5-*bis* dell'art. 28 del d.p.r. 488/1988, con cui si sono esclusi dal percorso "premiante" della messa alla prova gli imputati minorenni accusati di alcuni reati considerati di maggiore gravità (omicidio aggravato, rapina aggravata, violenza sessuale, per citarne alcuni). Così facendo il legislatore ha deciso di andare in direzione contraria non solo rispetto alla *ratio* delle misure previste dal d.p.r. 488/1988 che consentivano al giudice un utilizzo più ampio dell'istituto della messa alla prova, ma anche rispetto alla logica di promozione dell'accesso a misure alternative previste dalla Riforma Cartabia (per rimanere nel contesto nazionale e non scomodare il diritto comunitario). Tale logica, peraltro, è stata adottata anche a livello giurisprudenziale dalla Corte costituzionale, la quale, nella sentenza n. 179/2017⁵²,

⁵⁰ Cfr. PULITO, *Giustizia riparativa e processo minorile nelle prospettive della c.d. "Riforma Cartabia"*, cit., 26.

⁵¹ Si rimanda, ad esempio, a MARTIELLO, *Gli interventi del "c.d. Decreto-Caivano" sul diritto penale minorile, tra salvaguardia della società dal minore delinquente e tutela del fanciullo dalla società indifferente*, in *Leg. pen.*, 2024, 1, 315-337.

⁵² V. *supra*, par. 2.

legge il mandato costituzionale dell'art. 27, co. 3 Cost. come mirante a quattro scopi, tra i quali vi è proprio quello della "riconciliazione". Inoltre - ed è forse l'implicazione più preoccupante per il diritto dei minori - il catalogo dei reati per i quali non è previsto l'accesso alla messa alla prova è intrinsecamente disomogeneo; il legislatore, attraverso una malcelata previsione di pericolosità assoluta del minore, oscura la dimensione realmente preventiva della giustizia minorile a vantaggio di un impianto repressivo *ante factum* e *post factum*⁵³. Si potrebbero enumerare altri aspetti critici, sui quali si è espressa limpidamente la stessa Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con parere sul disegno di legge n. 878 avente ad oggetto la conversione del d.l. n. 123/2023, segnalando punti di forza ma anche criticità della misura ma quelli citati sono emblematici dell'*esprit* del Decreto Caivano.

La previsione di un impianto com'è quello del d.l. 123/2023, che pare assestarsi ancora sulla dimensione afflittiva e ritorsiva della pena il cui orizzonte temporale è il passato, con preoccupante difficoltà si ritiene possa dialogare con la logica di superamento del reato propria della *restorative justice*, protesa, invece, al futuro. Se così sarà, anche gli spazi per un arricchimento della finalità rieducativa prevista dall'art. 27, co. 3 della Costituzione saranno limitati, a detrimento non solo degli individui coinvolti nell'evento delittuoso ma dell'intera società.

5. Partecipare per (ri)costruire: dialoghi riparativi tra diritto minorile e principi costituzionali. Riflessioni conclusive. Tra i principi che animano e governano la giustizia riparativa e, dunque, ogni suo possibile percorso, quello della "partecipazione" - incluso nella definizione dell'art. 2, co. 1, lett. d) della Direttiva 2012/29/UE - apre a un fecondo dialogo, eleggendo il diritto costituzionale a interlocutore privilegiato giacché proprio il tema partecipativo - centrale nel riconoscimento, nella tutela e nella promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - si rivela capace di ridisegnare profili che possono irradiarsi in tutto il tessuto ordinamentale ed hanno un puntuale riferimento in alcuni fondamentali principi di rilievo costituzionale.

Sono passati più di trent'anni da quando, nel lontano ma al contempo vicino 1991, l'insigne giurista minorile Alfredo Carlo Moro dava alla luce il suo *Il bambino è un cittadino*, nello stesso anno della ratifica della Convenzione

⁵³ Cfr. GRENCI, *La rieducazione del minore secondo il "decreto Caivano": una prima questione per la Corte costituzionale*, in *Diritto di difesa*, 2024, 6.

dell'89 da parte dell'Italia. Le riflessioni di Moro non perdono di attualità non solo per la lungimiranza e la profondità del pensiero del suo autore, ma anche perché gli obiettivi teorizzati del Nostro non possono dirsi ad oggi ancora raggiunti. Scriveva Moro: «dobbiamo innanzi tutto onestamente riconoscere che nella realtà della vita di oggi molto spesso l'interesse del ragazzo è più declamato che effettivamente realizzato; che troppo spesso esso finisce con l'essere pretermesso nei confronti dei più corposi, perché visibili, interessi degli adulti che hanno la voce e la forza di farli valere; che non è infrequente il caso che si contrabbandino come interessi del ragazzo interessi che in realtà sono di ben altra natura»⁵⁴.

Solo con grande sforzo di edulcorazione della realtà può sostenersi che le parole del giurista tarantino non siano attuali e non si attaglino alla realtà odierna e alla sua cultura dell'infanzia e dell'adolescenza. Certamente sono stati fatti molti passi avanti anche a livello di normativa, sia sovranazionale che interna, ma è innegabile che la strada da percorrere sia ancora molta. Il passaggio più complesso ma anche il più importante appare proprio quello di modellare un sistema di tutela che sia equamente bilanciato tra protezione del minore e sua partecipazione, e che passi «dall'intendere i bambini come destinatari di interventi di protezione solo laddove le situazioni sono emergenziali, patologiche di difficoltà acuta, di disagio, alla consapevolezza che il riconoscimento dei diritti comporta anche interventi di promozione per consentire l'espressione della propria personalità nella quotidianità, pur in assenza di situazioni di disagio, di difficoltà acuta, di patologia, di emergenza»⁵⁵.

Attraverso la centralizzazione del carattere partecipativo, il paradigma della *restorative justice* può rendere un servizio prezioso all'implementazione e all'avanzamento di una "cultura della partecipazione". Come è stato autorevolmente notato, la chiave di lettura della *restorative justice* è fare le cose *con* le persone. All'interno di questa prospettiva si possono senz'altro pensare anche movimenti e azioni del fare *su o per* le persone o del non fare, ma è la chiave partecipativa quella che può consentire un cambiamento che sappia porsi in maniera trasformativa, perché inclusiva e partecipata. Fare le cose

⁵⁴ MORO, *Il bambino è un cittadino. Conquista di libertà e itinerari formativi. La Convenzione dell'ONU e la sua attuazione*, Milano, 1991, 54.

⁵⁵ DE NATALE (a cura di), *Pedagogisti per la giustizia*, Milano, 2004, 12.

con diventa dunque un cambio di paradigma fondamentale⁵⁶. L'idea di una giustizia praticata *con* le persone e non *sulle* persone, devia dall'immagine tradizionale e archetipica di una giustizia sovrana che agisce dall'alto, comminando pene ed irrogando sanzioni; la giustizia punitiva è una giustizia interamente pubblica, se non addirittura monopolisticamente *statale/istituzionale* e la reintegrazione dell'ordine originario, infranto dall'evento delittuoso, avviene ad opera dello Stato. All'opposto si pone invece il funzionamento della giustizia riparativa, che può essere definita come *comunitaria/sociale*, ponendo direttamente al centro gli stessi veri protagonisti del conflitto. Questo meccanismo consente non solo, come già notato a conclusione del secondo paragrafo, di contenere il rischio di isolamento della vittima nel circuito processuale penale e sostanziale della pena, ma anche di superare l'idea che l'esecuzione della pena sia un "fatto privato" tra il condannato e lo Stato. Da questo "passo a due" che si svolge in tendenziale segretezza non è solo la vittima ad essere emarginata, ma anche la comunità. È corretto affermare che «la comunità potremmo dire che è presente, ma si formalizza e si istituzionalizza nello Stato»⁵⁷, con la conseguenza che la comunità in senso sociale, di fatto, è assorbita dallo Stato sino ad esserne fagocitata nella sua presenza sostanziale. La comunità appare assumere più il ruolo di *spettatrice* della vicenda penale, quando invece dovrebbe essere *parte attiva*, nel duplice ruolo di colei che da una parte è chiamata a tutelare le sue componenti e sé stessa come insieme, prendendosi cura della persona che ha subito l'impatto del reato, e dall'altra parte - ciò che è importante soprattutto nella dimensione della giustizia minorile - di colei che in qualche modo ha contribuito a creare le condizioni di vita, di relazioni entro le quali il reo (maggiore o minore d'età) ha posto in essere la condotta criminosa, con lo scopo precipuo di una presa di coscienza di tali condizioni e di attuare programmi dal valore trasformativo.

Ciò che i programmi di *restorative justice* possono offrire è dunque una presenza più fattiva e, appunto, partecipata di vittima e comunità secondo un approccio, potremmo dire, non solo "*victim-oriented*" ma anche "*community-oriented*". Così «in altre parole, la funzione di controllo del crimine non deve essere attribuita esclusivamente allo Stato ma deve essere conferita anche alla

⁵⁶ Si allude a PATRIZI-LEPRI, *Le prospettive della giustizia riparativa*, in *Psicologia della devianza e della criminalità. Teoria e modelli di intervento*, a cura di Patrizi, Roma, 2011, 83-96.

⁵⁷ BARTOLI, *Una breve introduzione alla giustizia riparativa nell'ambito della giustizia punitiva*, in *www.sistemapenale.it*, 29 novembre 2022, 3.

comunità. Secondo questa prospettiva, il compito della giustizia riparativa è di fortificare i legami sociali, sviluppando tra gli individui il senso comunitario. Le nozioni che rientrano in questa prospettiva si basano sul coinvolgimento della comunità nella gestione delle controversie»⁵⁸.

Un paradigma di questo tipo, che attribuisce alla comunità un ruolo preciso nella gestione del conflitto (si pensi ad esempio alle pratiche di mediazione allargata proprie delle *Community/Family Group Conferences*), può indubbiamente contribuire alla rivitalizzazione di precetti costituzionali, che sostengono il discorso in parola. Immediato è l'aggancio con l'art. 27, co. 3 Cost., sotto il profilo, per dirla con Eusebi, «strategico», ossia di realizzare la finalità rieducativa del condannato attraverso una «prevenzione generale reintegratrice»⁵⁹ da realizzarsi attraverso programmi che perseguano come obiettivo principale la risocializzazione del condannato in quel contesto comunitario nel quale quest'ultimo ha impresso una ferita. La ferita però - ecco il *proprium* del paradigma riparativo - non viene trattata con un balsamo che può bruciare ma come un unguento capace di lenire. Fuori di metafora, si tratta di oltrepassare la logica quantitativa di corrispondenza di un *malum passionis* ad un *malum actionis* «bensì come congruità della risposta sanzionatoria, anche alla luce di situazioni analoghe, rispetto all'obiettivo di una prevenzione reintegratrice»⁶⁰.

Meno approfondito e forse addirittura dimenticato è l'aggancio con l'ultima parte dell'art. 102 della Costituzione⁶¹, ove si prevede una partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia. Difficile non intravedere nelle pratiche di *diversion* un terreno ancora inesplorato di attuazione del dettato costituzionale.

Partecipazione e comunità sono i due volti della giustizia riparativa, giacché non è pensabile un modello com'è quello della *restorative justice*, fondato sull'incontro e sul dialogo, che non preveda come requisiti essenziali il coinvolgimento attivo delle parti e l'inverarsi di ciò in una dimensione collettiva, ove permettere la coesistenza delle differenze, delle alterità, facendole così crescere e progredire. La proiezione è verso il futuro, dunque, e il futuro, at-

⁵⁸ MASTROPASQUA, *L'assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità. Argomenti e parole chiave*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2018, 148.

⁵⁹ EUSEBI, *Il ruolo della restorative justice come prototipo di un'inversione culturale*, in *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, cit., 104.

⁶⁰ *Ibid.*, 105.

⁶¹ V. *supra*, par. 3.

traverso la costruzione di un presente giuridico autentico, è la dimensione propria del diritto minorile nella parte in cui non si limita a riconoscere i diritti di bambini e ragazzi e a tutelarli ma ne promuove lo sviluppo. L'autenticità a cui si allude, richiamandosi al modello partecipativo di Roger Hart, consiste nel rendere effettivo e non di facciata il coinvolgimento delle persone minori d'età nelle procedure e nelle scelte che li riguardano.

Nel fornire il proprio “parere” al disegno di legge n. 878 intitolato «Conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123», anche l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza si sofferma su questo diritto fondamentale, il quale trova il suo ancoraggio normativo nell'art. 12 della Convenzione di New York sul diritto di ascolto del minore, costituendone il fisiologico sviluppo. Scrive l'Autorità Garante: «Un altro aspetto prioritario riguarda la partecipazione delle persone di minore età in tutte le decisioni di loro interesse: è importante attivare una necessaria consultazione dei minorenni nell'iter che porta all'adozione di atti amministrativi e normativi, non solo per una decisione più inclusiva, democratica e consapevole, ma anche per valorizzare il senso di responsabilità sociale di ogni minorenne»⁶².

Da queste parole si vuole porre brevemente l'attenzione su due aspetti profondamente connessi, giacché utili alla presente riflessione. Il primo aspetto riguarda la *democraticità* delle decisioni prese allorché sia previsto un coinvolgimento della persona minore d'età. Applicando il discorso all'interno di una logica di giustizia basata sull'incontro, cardine del modello riparativo, la giustizia riparativa potrebbe essere un mezzo per riportare *in auge* la democrazia all'interno del sistema penale (*a fortiori* in quello penale minorile), creando nuovi spazi di deliberazione diretta e, dunque, di democrazia partecipata. Il minore che volontariamente si accosta a pratiche di riparazione, fa esperienza concreta della giustizia, giacché contribuisce, in qualche modo, ad amministrarla. Inoltre, la giustizia appare al minore più vicina; più vicino appare il senso del diritto e i valori che lo animano. Ciò non solo ha un indubbio valore pedagogico, ma permette una miglior attuazione dei principi contenuti nella Convenzione di New York del 1989. Nel documento del 2018 «*Practical Guide Implementing Restorative Justice with Children*», edito dall'*International Juvenile Justice Observatory*, si osserva che «*Besides the protection and participation rights which clearly support restorative processes*

⁶² Il testo del parere dell'Autorità è consultabile al seguente link: <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2023-10/parere-AS-878-DL-Caivano.pdf>.

for children in contact with the law - either if they are offenders, victims or witnesses - there are articles in the CRC which specifically relate to children in conflict with the law (referred to as juvenile justice) and to victims, and can be viewed also as strong support for restorative approaches». Gli articoli di riferimento sono, ad esempio, l'art. 37 sulle giuste misure punitive, l'art. 39, il quale si occupa del reinserimento del minore nella società, ma anche l'art. 40 sul principio di difesa in caso di imputazione/indagine o effettiva commissione di reato da parte del minore. La spinta che il paradigma riparativo può offrire ad una giustizia penale più democratica, assume in prospettiva minorilistica un valore ulteriore: mondo adulto e mondo dell'adolescenza possono cooperare alla co-costruzione di programmi proattivi e preventivi inerenti a tutte le istituzioni che possiedono una diretta influenza sull'assetto della *societas*. Emerge con chiarezza l'intima vocazione personalistica della *restorative justice* oltre che il riconoscimento dell'uomo come essere inserito nelle formazioni sociali ai sensi dell'art. 2 Cost. Il sistema di giustizia riparativa, infatti, implica l'entrare in relazione con la comunità di appartenenza, con la collettività⁶³. Il riferimento alla dimensione interpersonale permette di soffermarsi sull'altro aspetto che emerge dalle parole dell'Autorità garante: la responsabilità sociale del minorenne. Partecipazione è altresì responsabilizzazione. A fronte di un modello con concreti rischi spersonalizzanti come può essere quello punitivo/ritorsivo, le pratiche di mediazione e gli altri esempi di *probation* e *diversion*, indubbiamente contribuiscono a far interiorizzare al minore il disvalore del fatto compiuto. L'incontro con la pena è incontro astratto, impersonale; l'incontro con la vittima è incontro "carnale", che nella difficoltà del momento favorisce una *metanoia*, un evento trasformativo. La responsabilità richiamata nel percorso riparativo è concetto diverso dalla responsabilità penale, più ampio e, forse, più impegnativo perché richiede una fattiva partecipazione al percorso di recupero e riparazione⁶⁴. Se questo aspetto è più immediato, c'è un altro profilo - che in tale sede può solo delinearsi succintamente - meno evidente ma forse anche più importante. La responsabilità e la partecipazione non solo creano le condizioni per ricucire lo strappo e riparare la frattura relazionale, ma possono avere un ruolo protettivo. Il coinvolgi-

⁶³ Cfr. DELLA GIUSTINA, *La giustizia riparativa sotto la lente del diritto costituzionale: verso una giustizia più democratica e sostenibile*, in *Mediaries*, 2022, 1, 42.

⁶⁴ Vedi sul punto FORNASARI-MATTEVI (a cura di), *Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione*, in *Quaderni della facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento*, 2019.

mento dei minori nella costruzione di sistemi integrati di protezione (e, dunque, di “autoprotezione”) viene fortemente incentivata dall’Unione Europea. Recentemente la Commissione Europea ha adottato una raccomandazione (n. 2024/1238) «sullo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi integrati di protezione dei minori nell’interesse superiore del minore». Si legge ad esempio: «Nella protezione dei minori il ruolo centrale è svolto dalle famiglie e dalle comunità, oltre che dai minori stessi» (punto 9), oppure «è necessario anche garantire la partecipazione attiva dei minori al processo decisionale su questioni critiche che incidono sulla tutela dei loro diritti» (punto 24); e ancora: «Gli Stati membri dovrebbero proseguire la ricerca sulla violenza contro i minori e sui sistemi integrati di protezione dei minori. Affinché i dati disponibili riguardino specificamente i minori, la ricerca dovrebbe mirare anche alla partecipazione diretta dei minori stessi, con le garanzie procedurali e le misure di protezione dei dati necessarie e con informazioni, metodi e strumenti appropriati e accessibili adeguati ai minori» (punto 34). La Raccomandazione, pur nella consapevolezza delle necessarie cautele da adottare verso soggetti che sono in formazione e che abbisognano pertanto di una protezione rafforzata, non si spaura di pensare un sistema di protezione dalla violenza contro i minori che coinvolga anche i minori stessi, facendoli coadiuvanti e co-costruttori della loro stessa tutela. Può apparire ancora faticoso pensare in questi termini, avendo a mente i più accessibili parametri del proteggere la vittima dal carnefice, dall’allontanare l’abusato dalla condotta abusante. Certamente ciò è vero e doveroso, ma si corre il rischio di avere una visione *protezionista* anziché *protettiva*, ossia un approccio più incentrato sull’esclusione (della parte debole, il minore, dalla situazione difficile) anziché sull’inclusione (della parte debole alla costruzione della sua ed altrui protezione).

La logica propria della giustizia riparativa, superando il manicheismo “vittima-carnefice”, nel dispositivo dell’incontro mette anche la vittima nelle condizioni di proteggersi, attraverso la partecipazione volontaria all’incontro di riparazione, accettando le possibilità che l’evento traumatico esperito non sia l’ultima parola di quel frammento di vita.

La Raccomandazione n. 2024/1238 offre un’altra preziosa indicazione nella parte in cui investe le comunità di un ruolo attoriale⁶⁵. Gli obiettivi di prote-

⁶⁵ A titolo esemplificativo si legge nel punto 25: «Laddove opportuno, le autorità nazionali e regionali dovrebbero fornire un sostegno adeguato ai programmi locali per la protezione dei minori, in particolare in termini di finanziamento, formazione, locali adeguati e accessibili, misure di salvaguardia e proto-

zione e di promozione del *best interest of the child* non possono essere perseguiti da individui atomisticamente operanti, avulsi da reti di relazioni all'interno di un gruppo. Non solo per senso di corresponsabilità, ma anche per poter attuare a livello operativo pratiche e culture di partecipazione, la comunità è chiamata ad esercitare un ruolo attoriale e così le amministrazioni sono chiamate a pensare ad interventi su vari livelli che tengano conto di ciò.

Il ruolo della comunità ritorna diverse volte nel discorso sulla giustizia riparativa che si sta tracciando. Nel documento dell'AGIA del 2023 «La giustizia riparativa in ambito minorile» si delinea uno schema a “tre attori”: vittima, autore di reato e comunità. Rispetto al modello di giustizia punitivo, il paradigma ristorativo indubbiamente conferisce alla comunità – lo si è visto – una posizione di maggior rilievo. Comunità intesa come l'insieme delle persone che – più o meno vicine a coloro che sono direttamente coinvolti nel reato – percepiscono le conseguenze e gli effetti di quanto è accaduto. Dunque, *in primis* le famiglie, strette e allargate (genitori, fratelli, sorelle, ma anche zii, cugini, ecc.) dell'autore e della vittima del reato ma anche coloro che sono estranei al reato ma, in qualche modo, ne subiscono gli effetti⁶⁶. Individuo e comunità non sono entità giustapposte ma intimamente connesse, e l'evento delittuoso – in una battuta – coinvolge anche la comunità nei tre orizzonti temporali: *ante factum*, come ricerca eziologica dei fattori sociali che possono meglio definire il contesto di provenienza dell'autore di reato; *in factum*, nei riverberi di allarme sociale e bisogno di restaurazione del senso di sicurezza e legalità; *post factum*, in ottica di prevenzione generale ma anche di politiche giovanili.

Come si è detto, la giustizia riparativa può contribuire ad una rivitalizzazione, costituzionalmente fondata, dei valori democratici nella vita della gente comune ma anche nella giustizia penale e può affrontare efficacemente molti dei conflitti che indeboliscono la coesione sociale e, dunque, la stessa giustizia sociale.

Ma per concretizzare una giustizia di comunità bisogna assumere la prospettiva di responsabilità condivise che vedono uno stretto legame tra giustizia e

colli per i minori, misure di sensibilizzazione e misure integrate di sostegno e monitoraggio, con la partecipazione di tutti i settori locali pertinenti, dei portatori di interessi e dei minori stessi, e favorire gli interventi locali nell'ambiente e nelle comunità in cui vivono i minori».

⁶⁶ AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *La giustizia riparativa in ambito minorile. Indagine nazionale su effetti, programmi e servizi*, Roma, ottobre 2023, par. 3.1.

sistemi di *welfare*. Si tratta di guardare ad un modello preciso, quello del “*welfare* di prossimità”, ossia un modello di intervento sociale che fa perno sull’esperienza quotidiana dei membri di una società locale per promuovere e sviluppare servizi di sostegno alle componenti più deboli presenti in quello specifico territorio a partire proprio dalle risorse presenti nel territorio destinatario degli interventi. Attraverso questo approccio si possono ridefinire il perimetro dei soggetti chiamati a produrre proposte di sostegno territoriale e di mutualismo e la loro relazione reciproca. Come è stato giustamente osservato, la prossimità «non si esaurisce nel luogo fisico ma è una forma di partecipazione alla cosa pubblica diversa da quella della politica tradizionale, possiamo dire che è un modo diverso di fare politica, basato su alleanze e condivisioni che partono dal basso»⁶⁷. Come possono dialogare un piano di *welfare* di prossimità con la giustizia riparativa? Essi dialogano alla luce di una chiave di lettura comune, quella della partecipazione. Al centro di entrambe c’è l’individuo riconosciuto capace di generare un cambiamento, ora nella dimensione della socialità di servizi alla persona, ora nella dimensione della frattura recata alla società dal reato. Al centro di entrambe, il soggetto minore di età può recare un contributo ancora maggiore. Partecipando attivamente alla vita comune – ove gli venga realmente attribuito lo *status* di cittadino – ragazzi e ragazze agiscono per il miglioramento della propria vita anche arricchendo il contesto in cui sono inseriti⁶⁸. Va da sé che un sistema di politiche giovanili che voglia autenticamente perseguire il coinvolgimento attivo e il protagonismo di ragazzi e ragazze dovrà riconoscere loro anzitutto lo *status* non di cittadini del domani ma di cittadini dell’oggi. Il concetto di cittadinanza implica diritti e doveri in reciproca e costante relazione e garantisce quella responsabilità (*accountability*) che permette una costruzione identitaria che rende l’individuo capace di interagire con gli altri, rispettare le norme e le istituzioni, rafforzarne il ruolo sociale. Attraverso l’adesione a pratiche di giustizia riparativa essi nuovamente contribuiscono attivamente al miglioramento della società, giacché non delegano allo Stato l’esercizio restaurativo dell’ordine leso dal reato, ma incarnano autenticamente la dimensione della riparazione che parte dal basso, da chi è coinvolto in prima persona. Ciò che si realizza non è un

⁶⁷ URSINI, *Welfare di comunità: nuove frontiere. Dalla rigenerazione del territorio al protagonismo della collettività*, Sant’Arcangelo di Romagna, 2023, 22.

⁶⁸ Cfr. MESSIA-VENTURELLI (a cura di), *Il welfare di prossimità. Partecipazione attiva, inclusione sociale e comunità*, Trento, 2015, 9.

edulcorato piano di politiche giovanili, bensì una attuazione dei principi costituzionali personalistici e solidaristici di cui all'art. 2 nonché del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Carta. La prossimità, in ultima analisi, rappresenta la possibilità di rispondere alle specificità tipiche di un luogo, a partire da chi in quel luogo è inserito, rendendo anche l'azione pubblica più efficace ed efficiente. Allo stesso modo, attraverso pratiche territoriali di giustizia riparativa realizzate con l'ausilio di servizi territoriali (*in primis*, i servizi sociali), si parte dal tessuto comunitario comune e più prossimo – ossia quello che il reato ha leso – per costruire la reintegrazione, attribuendo un ruolo attoriale sia alla comunità e ai suoi membri (professionisti e volontari), che all'autore di reato. In tal modo, gli interventi di prossimità si affiancano al *welfare* pubblico ma non possono né supplire né tanto meno essere sostitutivi, concorrendo piuttosto ad una giustizia penale più solidaristica e democratica⁶⁹. Su di un piano precipuamente normativo, *de iure condendo*, si osserva un'altra preziosa opportunità fornita dal paradigma riparativo, ossia quella di potenziare la legge n. 328/2000, intitolata «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali». In particolare, l'innesto tra programmi di giustizia riparativa e realtà locali avverrebbe all'interno dell'art. 19, il quale prevede, con riferimento ai c.d. «Piani di zona», «le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia» (art. 19, co. 1, lett. e). Non può non cogliersi l'aggancio per implementare, attraverso i servizi di mediazione e le pratiche di *diversion* e *probation*, un sistema integrato di partecipazione alla giustizia anche per persone minori di età. Attraverso consultazioni ed altre iniziative di partecipazione attiva giovanile, si contribuisce a creare una giustizia di comunità le cui radici sono profonde, perché si costruiscono già in età evolutiva. I servizi della giustizia (in particolare quelli minorili) e i sistemi di welfare più «prossimi» (enti locali, terzo settore, ecc.) devono lavorare congiuntamente nella progettazione e nella realizzazione di progetti di rieducazione e risocializzazione non bandendo però ragazze e ragazzi dalla co-costruzione di sistemi di recupero, prevenzione e protezione⁷⁰.

⁶⁹ Cfr. URSINI, *Welfare di comunità: nuove frontiere. Dalla rigenerazione del territorio al protagonismo della collettività*, cit., 23.

⁷⁰ Diffusamente sul rapporto tra giustizia riparativa e *welfare* si rimanda a MASTROPASQUA, *Manuale di giustizia riparativa e lavoro sociale*, Roma, 2025.

Il paradigma riparativo, tra i suoi numerosi meriti, porta con sé un'opportunità per il diritto minorile che non può essere sprecata. Si tratta di sfruttare un dispositivo ulteriore per dare una più compiuta attuazione a dei principi sanciti - quelli della Convenzione dell'89 e i successivi ad essa ispirati - tempo addietro, tra i quali spicca il tema della *partecipazione*. Il coinvolgimento fattivo delle persone minori di età, costruisce un edificio sociale, ispirato dai principi costituzionali, capace di generare cambiamenti autentici sia sul piano culturale che su quello giuridico. La *restorative justice* ha fatto ingresso ormai da diverse decadi nel nostro Paese, ma appare ancora non adeguatamente sfruttata né valorizzata quando invece essa permetterebbe dei progressi sul piano sociale e di giustizia penale, inverando principi di natura costituzionale forse sopiti, forse trascurati o semplicemente bisognosi di nuovi approcci ermeneutici nonché di quello sguardo nuovo che più facilmente si dischiude nel dialogo tra diritto costituzionale e diritto minorile.

Quanto osservato in merito al processo penale minorile può estendersi, *mutatis mutandis*, al processo penale degli adulti? La risposta non può che essere all'insegna della prudenza, vieppiù alla luce delle difficoltà di attuazione che sta incontrando la Riforma Cartabia. Eppure, il percorso verso un diritto penale *democratico* ed orientato, in sintonia con i precetti costituzionali, alla *partecipazione* e alla *rieducazione*, sembra aver compiuto un significativo passo avanti; ciò nell'orizzonte di una «profonda [...] interlocuzione tra il cittadino e il precetto penale all'interno di relazioni sociali propositive anche tra colpevoli-vittime-comunità, e anche a valle di un fatto criminale accaduto»⁷¹, al di là - si confida - di un sistema schiacciato su «arcaiche» dinamiche retributive.

⁷¹ MAZZUCATO, *Ostacoli e «pietre di inciampo» nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia*, in *Giustizia riparativa. Ricostruire legami*, cit., 133.